

Aggiornamento

**CRITERI DI
AMMISSIONE/ NON
AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA**

COLLEGIO DOCENTI DEL 17.05.2023

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato di I grado. Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, dedicato esclusivamente all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, la nota n. 1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull'esame e, infine, la nota n. 2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all'esame e alla prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado.

SCUOLA PRIMARIA

Ammissione alla classe successiva

Riferimenti Normativi

D.Lgs 62/2017, art. 2

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva **anche in presenza** di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica:

- A. comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati i livelli di apprendimento;
- B. attiva, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento².

Criteria di analisi e modalità di gestione dei casi problematici

In presenza di casi di alunni particolarmente in difficoltà, l'equipe dovrà:

- 1) Analizzare il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:
 - la situazione di partenza;
 - le situazioni certificate di disabilità;
 - le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
 - per gli alunni con genitori stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento all'eventuale Piano Didattico Personalizzato, facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno;
 - le condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
 - l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
 - la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro proposto;
 - l'assunzione di comportamenti responsabili (adeguati al momento di sviluppo) verso le attività scolastiche;
 - il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

- 2) tener conto, nella valutazione degli alunni con genitori stranieri, delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale. Per gli alunni di recente inserimento nel sistema scolastico italiano è possibile non indicare il livello delle discipline (avanzato-intermedio-base- in via di acquisizione), descrivendo opportunamente nel giudizio globale il processo e lo sviluppo degli apprendimenti
- 3) predisporre particolari interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Ogni intervento attuato dai docenti dovrà essere appositamente progettato, documentato e valutato per verificare l'acquisizione dei livelli di apprendimento previsti per ciascun caso. Le specifiche strategie e azioni messe in atto, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti, quindi a far superare loro le carenze riscontrate, in particolare potranno essere:
 - inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
 - recupero delle abilità di base;
 - consolidamento in classe, nel gruppo, delle strategie necessarie per pianificare e svolgere un compito
 - lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
 - inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
 - feedback che restituiscano all'alunno/a i progressi e i consigli su come può insieme agli insegnanti superare le difficoltà .
 - attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
- 4) informare tempestivamente le famiglie degli alunni, rispettando le seguenti tappe:
 - nel corso di tutto l'anno scolastico l'équipe pedagogica incontra le famiglie di tutti gli alunni e convoca i genitori degli alunni che non si presentano spontaneamente per condividere il percorso educativo, perché si instauri un rapporto di fiducia tra scuola e famiglia che porti ad una collaborazione positiva ed efficace;
 - l'équipe pedagogica, nel caso di una situazione molto critica, informa la famiglia mediante comunicazione scritta, eventualmente accompagnata da colloquio, della situazione problematica e delle eventuali strategie di recupero. Tale comunicazione deve essere protocollata dalla segreteria ed inviata tramite raccomandata a mano dal docente dopo gli scrutini del primo periodo (gennaio) e dopo gli scrutini finali;
 - l'équipe pedagogica è tenuta anche a monitorare il numero delle assenze e ad incontrare la famiglia per informarla se un alunno sta frequentando in modo troppo saltuario o se ha accumulato un numero di assenze che può compromettere la validazione dell'anno scolastico, verbalizzando per iscritto l'esito dell'incontro;
 - in caso di non ammissione alla classe successiva, la famiglia dell'alunno non ammesso sarà informata dalle insegnanti e il nome dell'alunno non comparirà sul tabellone.

Non ammissione alla classe successiva

Premesso che nella Scuola primaria la **non ammissione** si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come possibile evento da prendere in considerazione negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi, particolarmente elevati ed esigenti, di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria di primo grado);
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con **decisione** assunta **all'unanimità**, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La non ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Criteri di non ammissione

I criteri di non ammissione sono:

- Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione (malattia, ricovero ospedaliero ...).
- Mancato sviluppo degli apprendimenti pur in presenza di percorsi di recupero personalizzati e gruppi di lavoro.
- Grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e didattico.

Il team valuterà, in ogni caso, l'opportunità della ripetenza della stessa classe, nell'ottica di aiutare l'alunno a superare le difficoltà del suo percorso di apprendimento e di guidarlo nel suo processo di maturazione.

Aluni con certificazione di disabilità

L'eventuale non ammissione alla classe successiva di alunni con certificazione di disabilità, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI: consiglio di classe, insegnante di sostegno, operatori del Servizio Sanitario Nazionale, psicopedagogo, famiglia dell'allievo, oltre al Dirigente Scolastico. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola primaria.

SCUOLA SECONDARIA

Riferimenti Normativi

DLgs 62/17 - Art.6: Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno

Validità dell'anno scolastico

Prima di procedere alla valutazione il Collegio dei docenti deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 22 giugno 2009, n.112 e CM 4 marzo 2011, n.20): il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo.

Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute a motivazioni adeguatamente documentate, quali:

- le assenze per malattia giustificate con certificato medico;
- il ricovero in ospedale, o in altri luoghi di cura, o in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura;
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane;

Ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva e all'Esame di Stato, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- 2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).
- 3) SOLO per l'ammissione all'Esame di Stato: Aver partecipato alle prove INVALSI (non valido per l'a.s. 2021/2022 ai sensi dell'OM 64 del 14/3/2022)

Ammissione alla classe successiva: ai sensi della nota n. 1865/2017, "è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline". Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

Ammissione all'Esame di Stato:

Riferimenti Normativi
O.M.64 del 14/3/2022

Art. 2 comma 3

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Ai sensi della circolare n. 1865 del 110/10/2017 «il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire un voto di ammissione anche inferiore a 6/10»

Art.6 comma 5 d.Lgs. 62/2017

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Criteri di analisi e modalità di gestione dei casi problematici

In presenza di casi particolarmente problematici, il Consiglio della Classe dovrà:

1. analizzare il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:
 - la situazione di partenza;
 - le situazioni certificate di disabilità;
 - le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
 - per gli alunni con genitori stranieri, al necessario adattamento dei programmi di insegnamento all'eventuale Piano Didattico Personalizzato, facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno;
 - le condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
 - l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
 - la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - l'assunzione di comportamenti responsabili (adeguati al momento di sviluppo) verso le attività scolastiche;
 - il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
2. tener conto, nella valutazione degli alunni con genitori stranieri, delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale. Per gli alunni di recente inserimento nel sistema scolastico italiano è possibile non indicare il voto sintetico decimale in ambiti complessi (materie di studio, lingue straniere, ...). Tale caso sarà descritto opportunamente nel giudizio del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti;
3. predisporre particolari interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Ogni intervento attuato dai docenti dovrà essere appositamente progettato, documentato e valutato per verificare l'acquisizione dei livelli di apprendimento previsti per ciascun caso. Le specifiche strategie e azioni messe in atto, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti, quindi a far superare loro le carenze riscontrate, in particolare potranno essere:
 - inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
 - recupero delle abilità di base;
 - lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
 - inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
 - attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
4. informare tempestivamente le famiglie degli alunni, rispettando le seguenti tappe:
 - il Consiglio di Classe, nel caso di una situazione molto critica, informa la famiglia mediante comunicazione scritta eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione e le eventuali strategie di recupero;
 - il Coordinatore controlla il numero delle assenze e informa la famiglia se un alunno sta frequentando in modo troppo saltuario o se ha accumulato un numero di assenze che può compromettere la validazione dell'anno scolastico;
 - in caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, la segreteria avvisa la famiglia dell'alunno non ammesso entro 24 ore prima dell'affissione dei tabelloni e della pubblicazione on line dei risultati dello scrutinio.

Non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, **nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.**

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e, in ogni caso, deve:

- 1) essere deliberata dal consiglio di classe a maggioranza o all'unanimità;
- 2) essere debitamente motivata;
- 3) fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

• Criteri di non ammissione

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, definiti dal Collegio dei Docenti, sono i seguenti:

- presenza di gravi e/o diffuse insufficienze nelle discipline oggetto di valutazione curricolare
- l'alunno/a presenta notevoli carenze e non ha raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento in più discipline
- l'alunno/a non ha colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non ha competenze abilità e conoscenze adeguate per affrontare la classe successiva.

Nell'ambito di una decisione di **non ammissione** saranno considerate altre variabili:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

Voto di Ammissione all'Esame di Stato

Il voto di ammissione viene calcolato sul rendimento del secondo quadrimestre del terzo anno, come parametro principale, su quello del primo quadrimestre del terzo anno, come parametro secondario, e vengono considerati l'impegno, la maturazione e il rendimento scolastico del triennio.

Alunni con certificazione di disabilità

Il Consiglio di classe delibera l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo Ciclo o l'ammissione condizionata al solo fine del rilascio di attestato di credito scolastico, se ritiene che, in riferimento al PEI, l'apprendimento globale sia ritenuto idoneo per una valutazione positiva.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI: consiglio di classe, insegnante di sostegno, operatori del Servizio Sanitario Nazionale, psicopedagogo, famiglia dell'allievo, oltre al Dirigente Scolastico. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti l'opportunità di allungare

il percorso formativo nella scuola secondaria di 1° grado.